



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 831 DEL 15.09.2020

OGGETTO: Autorizzazione al recupero delle giornate non effettuate, dal mercatino quindicinale in fase di emergenza covid 19 per i giorni 21 Settembre e 5 Ottobre 2020

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE


Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale:.

DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE


Ing. Armando Piscitello



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N. 276 DEL 15.09.2020

OGGETTO: Autorizzazione al recupero delle giornate non effettuate, dal mercatino quindicinale in fase di emergenza covid 19 per i giorni 21 Settembre e 5 Ottobre 2020

Il proponente Geom. Gerardo La Franca

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Visto il DPCM del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33,

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute "Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia contingibile ed urgente n. 21 del 17/05/2020, adottata ai sensi dell'art. 32, c. 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia n° 22 del 02.06.2020;

Preso atto degli accordi presi in data 29/05/2020 con i rappresentanti degli esercenti il commercio su area pubblica del mercato quindicinale;

Richiamata l'Ordinanza Commissariale n. 22/2020;

Valutata la necessità di adottare misure straordinarie per contenere i disagi dell'emergenza ed agevolare il più possibile il contesto della ripresa economica e la tenuta sociale;

Vista che con ordinanza n. 41 del 06.06.2020 si è proceduto a ripristinare l'apertura del mercatino quindicinale consentendo che lo stesso sia svolto fino alla fine di luglio, ogni lunedì;

Ritenuto necessario dover recuperare le giornate non effettuate del mercatino quindicinale in

fase di emergenza COVID - 19 nei giorni 21 settembre e 5 ottobre 2020 in aggiunta al calendario annuale;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) autorizzare il recupero delle giornate di mercatino da effettuarsi nei giorni di lunedì 21 settembre e 5 ottobre 2020 in aggiunta alla programmazione del calendario annuale, alle seguenti condizioni:
- 2) *disposizioni di carattere generale:*
 - ✓ sospensione fino a nuove disposizioni delle operazioni di spunta, al fine di dedicare le aree dei posteggi momentaneamente non occupati ad aree di rispetto in cui limitare la concentrazione massima di clienti nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
 - ✓ predisposizione all'interno dell'area mercatale dei posteggi su un solo lato lasciando libero lo spazio prospiciente fino al marciapiede antistante in maniera tale da garantire un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro e al contempo garantire ampi spazi di circolazione degli utenti;
 - ✓ riorganizzazione degli spazi, anche mediante la chiusura, al bisogno, del transito pedonale all'accesso di:
 - Via Lagrange;
 - Via C.A. Dalla Chiesa;
 - Via Petrocelli (lato Pretura);
 - Via Petrocelli (intersezione via Ninni Cassarà);
 - Via Ninni Cassarà (intersezione via Petrocelli);
 - Via Isernia (intersezione via Papa paolo VI);
 - ✓ per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
 - ✓ mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
 - ✓ utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
 - ✓ maggiore distanziamento dei posteggi garantendo una distanza minima laterale di 2 metri;

Durante l'orario di svolgimento del mercatino nelle e tratti di vie interessate, per salvaguardare l'incolumità degli utenti, è vietata la sosta e la circolazione veicolare; Per i soli residenti delle abitazioni adiacenti l'area mercatale è consentito l'accesso o l'uscita per la via più breve, limitatamente ai casi di effettiva necessità, purché la marcia avvenga con velocità estremamente ridotta, impegnando la corsia opposta a quella occupata dagli operatori economici ed eventualmente arrestando la marcia in caso di presenza di persone ferme in attesa del proprio turno al fine di non far venir meno il distanziamento sociale.

L'accesso degli esercenti all'area di mercato è consentito esclusivamente da:

- Via Petrocelli (lato Pretura);
- Via Petrocelli (intersezione via Ninni Cassarà);
- Via Ninni Cassarà (intersezione via Petrocelli);

3) *disposizioni per gli esercenti il commercio*

- ✓ Ogni titolare di posteggio potrà occupare l'area concessa fino ad un massimo di mt. 7,50 di lunghezza e di mt. 3,50 di larghezza dal ciglio del marciapiede, con obbligo di distanziamento minimo di mt. 2 da un banco all'altro;

- ✓ E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- ✓ Messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco;
- ✓ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- ✓ Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- ✓ Divieto assoluto per i clienti di manipolare generi del settore alimentare;
- ✓ In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
- ✓ Obbligo di vendita solo frontale provvedendo a recintare con nastro lo spazio libero tra un banco e l'altro;
- ✓ Pulizia e igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- ✓ Contingentamento degli accessi ai banchi di vendita a cura degli esercenti con distanziamento interpersonale di almeno un metro tra le persone;
- ✓ Utilizzo di mascherina e guanti monouso per tutti gli operatori del mercato;
- ✓ Informazione ai clienti per il distanziamento interpersonale.

4) Disposizioni per gli utenti del mercato

- ✓ Permanere all'interno dell'area mercatale solo per il tempo strettamente necessario agli acquisti;
- ✓ Obbligo del distanziamento interpersonale di almeno un metro e senza alcun assembramento;
- ✓ Utilizzo obbligatorio della porzione di carreggiata opposta a quella occupata dagli operatori commerciali e per la fase di esodo dall'area mercatale;

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 25/03/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente determinazione, rimangono ferme le disposizioni e gli effetti dell'Ordinanza del Presidente della Regione, n° 22 del 02/06/2020 che rimandano alle disposizioni contenute Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e s.m.i..

5) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online (la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge).
- per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;
- permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

6) di trasmettere la presente determina, per gli adempimenti di legge, a mezzo pec:

- Alle Forze dell'Ordine presenti nel territorio di Partinico;
- Alle rappresentanze sindacali mercatali;

Rende noto

**che la struttura amministrativa competente è il Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città
che il responsabile del procedimento è il sig. Gerardo La Franca
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della
Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120
e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente
provvedimento.**

Il proponente
Geom. Gerardo La Franca



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Partinico, li _____

Il Responsabile della pubblicazione on line _____
